



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. centralino 0861-846511 Fax 0861-840203 Part. IVA 00196900674

e-mail: sociale@comune.santegidioallavibrata.te.it

AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA E L'ASSOCIAZIONE "P.A. CROCE BIANCA VAL VIBRATA"

L'anno duemiladiciotto, addì 12 (dodici) del mese di luglio alle ore 9:30 presso la Sede Municipale,

tra

il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, rappresentato dal Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa Dott. Andrea Luzi, nato ad Ascoli Piceno il 19/07/1964, domiciliato per lo scopo presso questo Ente, cod. fisc. LZUNDR64L19A462R il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune predetto

e

l'Associazione P.A. CROCE BIANCA VAL VIBRATA O.n.l.u.s., rappresentata dal Sig. Peroni Gabriele, nato a Preston-Melbourne (Australia) il 29/11/1964, cod. fisc. PRNGRL64S29Z700G, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione P.A. Croce Bianca Val Vibrata con sede in Sant'Egidio alla Vibrata, via Vittorio Veneto n.41, P.I. 00863960670 - C.F. 91009210674

PREMESSO che:

- la Legge n.104 del 05/02/1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti dei soggetti portatori di handicap" consente ai Comuni, anche consorziati tra loro, di avvalersi per l'erogazione di interventi e servizi sociali dell'opera di Associazione riconosciute e non, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempre che siano idonee per livelli di prestazioni, per qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni;
- la Legge n.383 del 07/12/2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" consente agli Enti locali di stipulare apposite convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi;
- la Legge n.266 dell'11/08/1991 "Legge quadro sul volontariato" stabilisce all'art.7, primo comma, che gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri delle organizzazioni di volontariato e che dimostrino attitudine e capacità operative;
- le convenzioni di cui sopra devono contenere, ai sensi dell'art.7, secondo comma della Legge n.266 dell'11/08/1991, disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese;
- le coperture assicurative degli aderenti all'associazione che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, sono elementi essenziali della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'Ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima;

- ai sensi dell'art.8 della Legge n.266/1991 le operazioni effettuate da organizzazioni di volontariato non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e sono esenti dall'imposta di bollo e di registro;
- il Decreto Legislativo n.460 del 04/12/1997 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" all'art.10 stabilisce che sono organizzazioni non lucrative di utilità sociali (O.n.l.u.s.) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, i cui statuti o atti costitutivi prevedono espressamente lo svolgimento di attività nei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, l'assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela delle cose di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte;

CONSIDERATO che questo Ente non ha un proprio servizio istituzionale per la gestione di alcuni servizi sociali, per cui, per assolvere detti compiti deve necessariamente stipulare apposite convenzioni con soggetti idonei;

PRESO ATTO che:

- con atto di Consiglio Comunale n.67 del 07/07/1995 veniva affidato, all'Associazione P.A. Croce Bianca Val Vibrata O.n.l.u.s. con apposita convenzione, il servizio trasporto in autoambulanza o con altro mezzo idoneo al servizio stesso, presso centri specializzati di riabilitazione, di persone ammalate e disabili residenti e/o domiciliati nel territorio del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata;
- con atto di Consiglio n.71 del 31/07/2000 veniva prorogata la suddetta convenzione fino al 2003;
- con successiva deliberazione di C.C. n.92 del 06/11/2003 veniva rinnovata la convenzione con l'associazione P.A. Croce Bianca Val Vibrata O.n.l.u.s. per il periodo 10 novembre 2003-10 novembre 2006;
- con deliberazione di C.C. n.27 del 12/07/2007 veniva rinnovata la convenzione con l'Associazione P.A. Croce Bianca Val Vibrata O.n.l.u.s. per il periodo 16 agosto 2007-16 agosto 2010;
- con deliberazione di C.C. n.48 del 30/09/2010 veniva approvata la convenzione con la suddetta associazione, per il trasporto in autoambulanza, presso centri specializzati di riabilitazione, di persone ammalate e disabili residenti e/o domiciliati nel territorio del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata e per dare assistenza sanitaria in occasione di manifestazioni socio-culturali-ricreative-sportive, per il periodo 3 novembre 2010- 2 novembre 2011;
- con deliberazione di C.C. n.31 del 31/10/2011 veniva approvata la convenzione con l'associazione P.A. Croce Bianca Val Vibrata O.n.l.u.s., sempre per l'espletamento dei servizi sopra indicati, per il periodo 14/11/2011-13/11/2012;
- con deliberazione di C.C. n.6 del 16/04/2013 veniva approvata il nuovo schema di convenzione con l'associazione P.A. Croce Bianca Val Vibrata O.n.l.u.s., per l'espletamento dei servizi sopra indicati, della durata di un anno dalla data di stipula della convenzione stessa ovvero dal 07/05/2013 al 06/05/2014;
- con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 14/07/2015 si è provveduto ad affidare all'Associazione P.A. Croce Bianca Val Vibrata per un periodo di anni due, a far data dalla stipula della convenzione ovvero dal 21 luglio 2015 fino al 20 luglio 2017, i seguenti servizi: trasporto in autoambulanza, o con ogni altro mezzo idoneo, presso centri specializzati di riabilitazione presenti nel territorio comunale ovvero presso altri centri siti fuori del territorio comunale, dei cittadini che ne hanno bisogno residenti nel territorio del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata; di assistenza sanitaria in occasione di manifestazioni socio-culturali-ricreative-sportive; trasporto scolastico degli studenti portatori di handicap frequentanti gli istituti di istruzione superiore secondaria, i quali a causa delle loro disabilità non sono in grado di servirsi dei normali mezzi di linea o di affrontare percorsi a piedi e si è approvato lo schema di convenzione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 29/06/2017 si sono affidati alla "P.A. Croce

Bianca Val Vibrata", oltre i servizi di cui sopra anche il servizio di supporto logistico in occasione di manifestazione e/o altro evento per il periodo dal 21 luglio 2017 fino al 20 luglio 2018;

CONSIDERATO che:

- detta Associazione è aconfessionale, apartitica e fonda la propria struttura sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro con riferimento all'art.3 dello statuto speciale;
- tale Associazione persegue, come fine diretto della propria attività, gli interventi di cui all'art.2 della L.R. n.32 del 16/06/1987;
- l'Associazione per lo svolgimento della propria attività si avvale di personale volontario che presta gratuitamente la propria opera, costituito da barellieri, medici, autisti, centralinisti qualificati per il funzionamento delle proprie attività, nonché volontari in servizio civile nazionale oltre a personale strutturato o dipendente e dispone di attrezzature e locali adeguati;

Tutto ciò premesso

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Impegni)

L'Associazione P.A. Croce Bianca Val Vibrata O.n.l.u.s. si impegna:

- a) ad effettuare il trasporto in autoambulanza, o con ogni altro mezzo idoneo, dei cittadini che ne hanno bisogno, residenti nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, presso i centri specializzati di riabilitazione presenti nel territorio comunale, ovvero presso altri centri siti fuori del territorio comunale;

I criteri e le modalità di intervento verranno stabiliti con apposito atto dalla Giunta Comunale previa intesa con il rappresentante dell'Associazione P.A. Croce Bianca Val Vibrata O.n.l.u.s.

La tariffa per ogni intervento è la seguente:

- € 0,55 a chilometro percorso;
- € 10,00 per diritto di chiamata;

Qualora durante i trasporti sanitari effettuati con ambulanza, il personale impiegato deve sostare per un periodo di tempo superiore ai 30 (trenta) minuti, verrà applicata la tariffa del fermo macchina di € 10,00 ad ora o comunque per un tempo superiore ai 30 (trenta) minuti sopra indicati;

- b) a dare assistenza sanitaria in occasione di manifestazioni socio-culturali-ricreative-sportive organizzate dall'Amministrazione Comunale.

La tariffa per interventi di assistenza durante le manifestazioni è di € 13,00 orarie, comprendente la messa a disposizione di personale sanitario e mezzi di soccorso oltre ad € 0,55 per ogni chilometro in occasione di assistenza sanitaria a manifestazioni itineranti (pedalate, corse, ecc.);

- c) ad effettuare interventi socio-assistenziali ed educativi domiciliari in favore di famiglie in condizioni di povertà, deprivazione, emarginazione e persone bisognose.

La tariffa per ogni intervento è di € 10,00;

- d) ad organizzare manifestazioni, incontri, dibattiti, corsi su argomenti di interesse collettivo quali, ad esempio, sanità, ambiente, disagio giovanile, alcolismo e tossicodipendenza;

- e) a proporre annualmente all'Amministrazione Comunale ogni intervento sociale anche con progetti finanziabili con contributi statali, regionali o di altri Enti;

- f) a prestare ogni servizio connesso all'attività educativa ed informativa dei giovani;

- g) a prestare ogni tipo di servizio nei soggiorni stagionali degli anziani e dei ragazzi organizzati da questa Amministrazione;

- h) ad effettuare il trasporto degli studenti diversamente abili frequentanti gli istituti di istruzione superiore secondaria dall'abitazione all'Istituto scolastico avente sede nell'ambito del territorio provinciale e ritorno attraverso trasporto specializzato. L'Associazione P.A. Croce Bianca Val Vibrata O.n.l.u.s. sarà responsabile degli alunni trasportati solo ed unicamente durante il trasporto

stesso; nei casi di attesa in momenti precedenti e successivi lo svolgimento delle lezioni, sarà cura delle stesse istituzioni scolastiche provvedere alle dovute forme di assistenza e vigilanza degli studenti;

- i) a garantire qualsiasi supporto logistico in occasione di manifestazioni socio-culturali-ricreative-sportive organizzate dall'Amministrazione Comunale al costo di € 25,00 a persona per turni da quattro ore cadauno;

I costi relativi a tutti gli interventi esposti nei punti d), e), f, g) h) e i) dovranno essere preventivamente quantificati di volta in volta, assunti i relativi impegni di spesa e liquidati con atto del Responsabile del Servizio competente, previa produzione dei giustificativi di spesa.

Articolo 2

(Personale)

Per l'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione l'Associazione si avvale di proprio personale volontario preventivamente qualificato e idoneo al servizio, di volontari in servizio civile nazionale nonché di personale regolarmente assunto e retribuito.

I nominativi di detto personale dovranno essere comunicati a questa Amministrazione.

Articolo 3

(Chiamate urgenti)

Resta salva la possibilità, da parte dell'Associazione, di privilegiare gli interventi per chiamate urgenti rispetto a quelli ordinari.

Articolo 4

(Rendiconto mensile)

L'Associazione è tenuta a rimettere all'Amministrazione Comunale, con cadenza mensile, ogni giustificativo di spesa relativo ai costi sostenuti per i servizi richiesti, nonché ogni altro conto relativo alle prestazioni effettuate secondo la presente convenzione e gli impegni assunti di volta in volta.

Articolo 5

(Copertura assicurativa)

E' fatto obbligo all'Associazione di provvedere direttamente alla copertura assicurativa del rischio infortuni e malattie, di origine non dolosa connesso all'attività svolta dal personale volontario nell'espletamento del servizio, nonché dai danni provocati a persone e/o cose dalle attrezzature, dai materiali di consumo, dai mezzi dell'Associazione e personale del volontariato nel corso e per lo svolgimento dell'attività convenzionata.

Articolo 6

(Decorrenza e termini della convenzione)

La presente convenzione ha efficacia dal 21 luglio 2018 al 31 dicembre 2019. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di proroga della convenzione per un periodo non superiore a mesi sei, nelle more dell'espletamento del procedimento di un nuovo affidamento, salvo disdetta delle parti da inviarsi a mezzo pec almeno sei mesi prima della scadenza.

Articolo 7

(Modifiche e/o variazioni)

Ogni modifica non sostanziali alla presente convenzione dovrà essere concordata tra le parti firmatarie e dovrà, comunque, costituire oggetto di appositi atti aggiuntivi.

Articolo 8

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti fanno riferimento alle

norme di leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Associazione
P.A. Croce Bianca Val Vibrata
Il Presidente
(Sig. Gabriele Peroni)



Per l'Amministrazione Comunale
Il Dirigente dell'Area
Economico-Amministrativa
(Don. Andrea Luzi)

